



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 174 del 25 Marzo 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionicoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

1. COMUNICAZIONI C.R.

1.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

1.1.1. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori/calciatrici tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. NOX MOLFETTA

BUFO ALESSANDRA

nata il 25/03/2010

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Antonio Contaldi (componente) e dell'Avv. Michele Antonucci (componente), assistita dal dott. Domenico Colella in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 18 marzo 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17

Gara: ASD Sant'Onofrio Calcio – ASD Atletico Apricena dell'11/2/2024, in ordine al reclamo proposto dalla ASD Atletico Apricena, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 144 del 15/2/2024 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione sportiva della perdita della gara.

Oggetto: art. 76 comma 3 C.G.S.

premesse che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 144 del 15/2/2024 del Comitato Regionale Puglia;
- la ASD Atletico Apricena ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 16/2/2024;
- l'art. 76 co. 3 C.G.S. testualmente recita "*il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte **entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare**. In caso di mancato deposito nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare*";
- il reclamo in questione non è mai stato depositato presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello;

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76 co. 3 C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 25 Marzo 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Daniele Labianca (componente) e dell'Avv. Alessandro Amato (componente), assistita dal Sig. Mauro Zito in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 25 marzo 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALI

Gara: ASD Lupiae Lecce – ASD Veglie del 15/2/2024, in ordine al reclamo proposto dalla ASD Veglie, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lecce, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 22/2/2024, a mezzo della quale veniva comminata la squalifica fino al 22/5/2024 al giocatore Fanizza Marco.

Oggetto: art. 76 comma 3 C.G.S.

premesse che

- la decisione del Giudice Sportivo operante presso la Delegazione Provinciale di Lecce è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 22/2/2024;
- la ASD Veglie ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 23/2/2024;
- l'art. 76 co. 3 C.G.S. testualmente recita "*il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte **entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare**. In caso di mancato deposito nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare*";
- il reclamo in questione non è mai stato depositato presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello;

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76 co. 3 C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 25 Marzo 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Daniele Labianca (componente) e dell'Avv. Alessandro Amato (componente), assistita dal Sig. Mauro Zito in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 25 marzo 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO 2^ CATEGORIA – GIRONE B

Gara: ASD Virtus Calcio Mesagne – ASD Atletico Pezze 2011 del 25/2/2024, in ordine al reclamo proposto dalla ASD Atletico Pezze 2011, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 153 del 29/2/2024, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione sportiva della perdita della gara e la penalizzazione di 1 punto in classifica.

Oggetto: art. 76 comma 3 C.G.S.

premesse che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 153 del 29/2/2024;
- la ASD Atletico Pezze 2011 ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 1/3/2024;
- l'art. 76 co. 3 C.G.S. testualmente recita "*il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte **entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare**. In caso di mancato deposito nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare*";
- avendo chiesto ed ottenuto dalla segreteria della Corte copia della documentazione di gara in data 4/3/2024, il termine su indicato è stato differito ex lege al 9/3/2024;
- il reclamo in questione non è mai stato depositato presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello;

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76 co. 3 C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 25 Marzo 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Daniele LABIANCA (Relatore), dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 25 Marzo 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

Gara: A.S.D. SPONGANO CALCIO - A.S.D. ATLETICO CARMIANO MAGLIANO del 03/03/2024 (Reclamo della società A.S.D. SPONGANO CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lecce di cui al Comunicato Ufficiale n. 52 del 07/03/2024 della Delegazione Provinciale di Lecce.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di comminare la sanzione sportiva della disputa di n. 1 gara in campo neutro ed a porte chiuse (sanzione già scontata);
- 2) di ridurre l'ammenda ad € 500,00;
- 3) di confermare la squalifica comminata al calciatore El Harchaoui Salaheddine;
- 4) di ridurre a 4 giornate di gara la squalifica comminata al calciatore Pascali Nicolò;
- 5) di ridurre a 4 giornate di gara la squalifica comminata al calciatore Latino Luigi;
- 6) di ridurre la squalifica comminata all'allenatore Sciolti Michele al 06/04/2024;
- 7) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento dello stesso.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Daniele LABIANCA

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 25 Marzo 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore), dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 25 Marzo 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. REAL PUTIGNANO - A.S.D. AUDACE FRAGAGNANO 2020 del 03/03/2024 (Reclamo della società A.S.D. REAL PUTIGNANO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 158 del 07/03/2024 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di ridurre a 4 giornate la squalifica comminata al calciatore Daddato Francesco;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo stante il parziale accoglimento dello stesso.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Alessandro AMATO

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 25 Marzo 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore), dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 25 Marzo 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

Gara: A.S.D. VIRTUS ERCHIE - G.S.D. FASANO del 03/03/2024 (Reclamo della società A.S.D. VIRTUS ERCHIE in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Brindisi di cui al Comunicato Ufficiale n. 53 del 07/03/2024 della Delegazione Provinciale di Brindisi.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di ridurre a 3 giornate la squalifica comminata al calciatore Laterza Pietro;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo stante il parziale accoglimento dello stesso.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Alessandro AMATO

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 25 Marzo 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: A.S.D. VILLA CASTELLI CALCIO – A.S.D. STATTE del 10/03/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. VILLA CASTELLI CALCIO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 03/04/2024, alle ore 16.30, per la decisione del ricorso.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: A.S.D. NUOVA AVETRANA – A.S.D. VIRTUS SAN PANCRAZIO del 10/03/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. VIRTUS SAN PANCRAZIO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 03/04/2024, alle ore 17.00, per la decisione del ricorso.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARA: A.S.D. SAN MARCO – A.S.D. MOLFETTA SPORTIVA 1917 del 17/03/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. SAN MARCO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 03/04/2024, alle ore 17.30, per la decisione del ricorso.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: U.S. SAN VITO – A.S.D. REAL MOTTOLA CALCIO 2019 del 10/03/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società U.S. SAN VITO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 03/04/2024, alle ore 18.00, per la decisione del ricorso.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 25/03/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci